

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE e

PER [L'ATTIVAZIONE / LA PROSECUZIONE] IN MODALITÀ AUTOGESTITA DELLO
SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO

CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI , IN VIA N.

L'anno , il giorno , del mese di , tra l'Agenzia delle Entrate, rappresentata da , nella sua qualità di Direttore [della Direzione Provinciale / dell'Ufficio Provinciale-Territorio] di ed [il Comune / l'Unione dei Comuni] di (di seguito "Ente Locale"), rappresentato/a da , nella sua qualità di , delegato alla stipula del presente atto con Deliberazione n. in data / / esecutiva ai sensi di Legge.

PREMESSO CHE

1. l'art. 9, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ha istituito un sistema d'interscambio informativo tra l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni;
2. la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, ha attribuito la "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
3. il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, ha disposto il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
4. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, ha introdotto norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;
5. i dati amministrativo-censuari delle banche dati del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e cartografiche sono informatizzati e fruibili per via telematica;
6. l'art. 6, commi 5-septies e seguenti, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha reintrodotto, a partire dall'1 ottobre 2012, i tributi speciali catastali per la consultazione delle banche dati del Catasto, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, anche le consultazioni catastali rilasciate dalle postazioni comunali sono soggette al pagamento dei predetti tributi, che devono, pertanto, essere riscossi dagli stessi Enti locali e riversati all'Erario;

7. l'Ente locale [ha chiesto l'attivazione di uno / intende mantenere attivo lo] Sportello Catastale Decentrato per i servizi catastali di consultazione e, con delibera n. _____ del ____/____/____, ha espresso formale intenzione di sottoscrivere, con l'Agenzia delle Entrate, il presente Protocollo d'intesa e la Convenzione speciale, di cui al decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305;
8. l'Ente locale mette a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche;
9. la Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ha autorizzato in data ____/____/____ la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa e la relativa Convenzione Speciale;
10. [Il presente atto ha efficacia dal ____/____/____, sostituendo da tale data il precedente Protocollo d'intesa del ____/____/____.]

CONSIDERATO INFINE CHE

ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'1 dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è stata incorporata nell'Agenzia delle Entrate, che dalla predetta data esercita le funzioni e i compiti facenti capo all'Ente incorporato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Agenzia delle Entrate e l'Ente Locale si stipula il presente Protocollo d'intesa per [l'attivazione / la prosecuzione] del servizio di visura al pubblico presso lo Sportello Catastale Decentrato, alle condizioni di cui ai successivi articoli, ed a quelle della Convenzione speciale di cui al citato decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005 (pubblicato nella G.U. n. 210 del 9 settembre 2005), stipulata contestualmente al presente Protocollo.

Articolo 1

Gestione

1. Lo sportello sarà gestito dal personale dell'Ente locale, il quale potrà richiedere all'Agenzia delle Entrate supporto per la relativa formazione.
2. L'Agenzia delle Entrate si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio dello sportello per particolari esigenze.

Articolo 2

Servizio

1. Il servizio dello sportello consiste nel rilascio al pubblico di visure catastali attraverso la consultazione della banca dati informatizzata catastale unitaria nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. Per l'erogazione del servizio è necessario che il richiedente, sotto la propria responsabilità, compili in ogni sua parte e sottoscriva l'apposito modulo di "richiesta di visura", da tenere agli atti dell'Ente per una durata non inferiore ad un anno, il cui *fac-simile*, è predisposto dall'Agenzia delle Entrate e reso disponibile sul sito della stessa.

Articolo 3

Riscossione e versamento dei tributi speciali catastali

1. L'Ente locale riscuote, per le visure effettuate presso lo sportello, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della Convenzione speciale, e li riversa [alla Direzione Provinciale / all'Ufficio Provinciale - Territorio] di [] dell'Agenzia delle Entrate sul conto corrente dalla stessa indicato.
2. A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione per l'intera durata della stessa ed i duecentoquaranta giorni successivi, l'Ente locale costituisce apposita cauzione, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005, impegnandosi a provvedere alle eventuali integrazioni previste ai sensi del medesimo decreto.

Articolo 4

Attrezzature

1. L'Ente locale si impegna a mettere a disposizione le strutture necessarie al buon funzionamento del servizio, ivi comprese quelle informatiche e le apparecchiature telefoniche, idonee, funzionali e adeguate alle normative vigenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro").

Articolo 5

"Responsabile del collegamento" ed Addetti

1. Il collegamento telematico alle banche dati catastali dell'Agenzia delle Entrate avverrà mediante piattaforma SISTER.
2. L'Ente locale, con Delibera o formale disposizione del rappresentante legale dell'Ente stesso, nomina il "*Responsabile della gestione del collegamento*", dipendente dell'Ente locale contraente.
3. Il "*Responsabile*" può abilitare un numero di operatori allo sportello, anch'essi dipendenti dell'Ente locale, entro il limite massimo indicato come nella nota di autorizzazione alla stipula, nonché procedere alla loro disattivazione.

Articolo 6

Documentazione

1. Al fine di procedere all'abilitazione del "*Responsabile della gestione del collegamento*" alla piattaforma *SISTER*, dovrà pervenire all'Agenzia delle Entrate, a mezzo di posta elettronica certificata, oltre alla delibera o alla formale dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta che il suddetto Responsabile è un dipendente dell'Ente locale, anche copia del documento d'identità, del codice fiscale del Responsabile e l'informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritte dallo stesso.
2. Ogni qualvolta sarà effettuato l'abilitazione o la disattivazione di un utente, sarà cura del "*Responsabile della gestione del collegamento*" inviare contestuale comunicazione formale alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare e, per conoscenza, alla Direzione Regionale ed [alla Direzione Provinciale / all'Ufficio Provinciale - Territorio].

3. Per i nuovi utenti abilitati devono, comunque, essere allegate alla suddetta comunicazione, le copie dei documenti d'identità, dei codici fiscali e le informative sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritte dagli interessati, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal "Responsabile", ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'appartenenza all'Ente dell'utente da abilitare.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Con cadenza annuale, sarà effettuata una verifica congiunta, debitamente sottoscritta dal rappresentante [della Direzione Provinciale / dell'Ufficio Provinciale - Territorio], dal relativo agente contabile e dal "Responsabile della gestione del collegamento", da trasmettere alla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare ed alla Direzione Regionale, competente per territorio.
2. In tale occasione, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla rideterminazione dell'introito trimestrale di riferimento ai fini della quantificazione dell'importo della cauzione di cui all'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 6 settembre 2005. L'eventuale integrazione della garanzia, calcolata sulla base dell'introito trimestrale di riferimento, dovrà essere effettuata dall'Ente locale, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali – in specie riferibili a dati anagrafici ed economici – dell'interessato e/o di eventuali cointestatari della medesima unità immobiliare ovvero di soggetti terzi i cui dati anagrafici potrebbero risultare in parte analoghi o simili a quelli propri dell'interessato.
2. Con la sottoscrizione del presente Protocollo e per la durata del medesimo, il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____ assume la qualifica di Responsabile del trattamento dei predetti dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito "*Regolamento*"), come meglio dettagliato nell'articolo seguente, avente ad oggetto la "Designazione del Responsabile del trattamento".
3. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Protocollo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al *Regolamento* e al D. Lgs. n. 196 del 2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "*Codice*") come modificato dal D. Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101.
4. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
5. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

6. Le Parti s'impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del *Regolamento*, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al *Regolamento*.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del *Regolamento*.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione di esso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.
10. L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
11. L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della convenzione.
12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - a) per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: *entrate.dpo.@agenziaentrate.it*;
 - b) per il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____, il sig. _____, il cui dato di contatto è: _____@_____.
13. La eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata all'altra Parte, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.

Articolo 9

Designazione del Responsabile del trattamento

1. Il [il Comune / l'Unione dei Comuni] di _____ è designato dall'Agenzia delle Entrate Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. Di seguito sono fornite le istruzioni che il Responsabile è tenuto ad osservare per le finalità strettamente legate all'esecuzione del Protocollo.
2. Il Responsabile, accettando la designazione, conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni che seguono e a quanto, in generale, imposto dalla vigente normativa e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

3. Il Responsabile è autorizzato, per conto del Titolare, a trattare tutti i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del Protocollo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza alle prescrizioni di legge con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.
4. I dati personali devono essere protetti in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e in conformità a quanto riportato nel Protocollo.
5. Il Responsabile non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non può, inoltre, diffondere né comunicare dati, oltre ai casi previsti nel Protocollo o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del Protocollo.
6. Il Responsabile s'impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, autorizzati al trattamento dei dati, le disposizioni in materia di protezione dati personali al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso ai dati non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed in tal senso si impegna a formare adeguatamente i propri dipendenti in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile s'impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Protocollo, a non divulgarli in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni del Protocollo medesimo.
7. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per fatti imprevisti (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), è suo dovere avvertire immediatamente il Titolare ed attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia, nonché concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
8. Il Responsabile s'impegna ad attuare la protezione dei dati personali sin dal momento della progettazione e per impostazione predefinita, adottando le misure di sicurezza previste dall'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016 e mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al trattamento dei dati.
9. Il Responsabile dichiara di adottare, nell'utilizzo di tutti i servizi informatici, tutti gli accorgimenti di sicurezza informatica in linea con i più elevati standard e *best practice*, idonei a garantire i più elevati livelli di protezione delle informazioni (per gli aspetti di riservatezza, integrità e disponibilità), ivi incluso il livello di trasporto dei dati, nel loro intero ciclo di vita: invio, acquisizione e memorizzazione, trattamento ed elaborazione e di tutte le eventuali ulteriori operazioni.
10. Il Responsabile dichiara di aver posto in essere idonee procedure tecniche per la verifica di eventuali vulnerabilità del sistema in tutte le sue componenti e di avere attuato tutte le misure tecniche necessarie al loro superamento.
11. Il Responsabile dichiara di aver adottato specifiche procedure tecniche e organizzative al fine di garantire: a) che i dati siano accessibili al solo personale specificatamente incaricato ed esplicitamente autorizzato; b) il monitoraggio e mantenimento del livello di sicurezza del servizio (rilevazione di vulnerabilità, patching, rilevazione di intrusioni,...).

12. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei propri obblighi e per contribuire alla relativa attività di verifica.
13. Il Titolare comunica che il Responsabile della protezione dati personali è il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è *entrate.dpo.@agenziaentrate.it*.
14. Il Responsabile comunica al Titolare che Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) è il sig. [REDACTED].
15. L'eventuale variazione della persona del Responsabile della protezione dei dati personali (*Data Protection Officer*), dovrà essere formalmente e tempestivamente comunicata al Titolare, mediante trasmissione del nuovo nominativo tramite posta elettronica certificata.
16. Il Responsabile comunica al Titolare ogni violazione di dati personali senza ingiustificato ritardo (*data breach*). Tale comunicazione è accompagnata da ogni documentazione utile a permettere al Titolare, se necessario, di notificare la violazione al Garante per la Protezione Dati Personali.
17. Al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, il Responsabile deve assistere il Titolare, con misure tecniche organizzative adeguate.
18. Il Responsabile dichiara di tenere per iscritto un Registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare e le relative misure di sicurezza tecniche-organizzative adottate.
19. L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate.
20. L'Agenzia conserva l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Articolo 10

Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Protocollo, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy ai sensi del *Regolamento* e del *Codice*.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Protocollo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 11

Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa e la relativa Convenzione Speciale avranno durata fino al 31 dicembre del 31/12/_____.
2. Il tacito rinnovo è escluso.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ____/____/____

Per l'Agenzia delle Entrate

Il Direttore Provinciale

(Firmato digitalmente)

Per [il Comune / l'Unione dei Comuni]

Il [Sindaco / Presidente]

(Firmato digitalmente)